



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1

OGGETTO:

Esercizio 2017. Bilancio consolidato. Individuazione Enti da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) e nel perimetro di consolidamento

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NURISSO Piero Franco - Sindaco	Sì
2. BIANCO DOLINO Bruno - Vice Sindaco	Sì
3. BONNET Mario - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAZZOLARI Maria Grazia.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica, prevista dall'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009.

È importante precisare che, seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale processo di riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni; per gli enti locali, l'approvazione del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, ha comportato un cambiamento radicale sia negli schemi di bilancio sia nei criteri da applicare per l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Infatti il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l'adeguamento ai 18 principi contabili generali oltre che l'ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell'armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati.

Nell'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella di rappresentare "in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".

Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 dell'art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Con riferimento all'obbligo di consolidamento, il D.Lgs. n. 118/2011 aveva previsto la facoltà di rinviarne l'adozione da parte degli enti non sperimentatori, i quali redigono in via ordinaria il conto consolidato nel 2017, con riferimento all'esercizio 2016.

Il Comune di Gravere (ente non sperimentatore), ha provveduto al rinvio succitato con idonea deliberazione di Consiglio Comunale, per cui è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio consolidato dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017.

Ad oggi la scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell'allegato 4/4.

Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato dell'ente territoriale.

Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in:

1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato;
2. comunicazioni ai componenti del Gruppo.

Allo scopo di redigere il bilancio consolidato, l'Allegato 4/4 prevede che gli enti Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato.

I due elenchi e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Con riferimento all'elenco n. 1, il paragrafo 2 dell'Allegato 4/4 definisce il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal D.Lgs. 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di "controllo" di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di "partecipazione".

I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 24)

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel Gruppo dell'Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Inoltre, il principio contabile 4/4 richiama il concetto di "controllo contrattuale", di cui all'art. 2359 co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai casi in cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione.

Con riferimento al Comune di Gravere il Gruppo Amministrazione Pubblica è stato così definito (sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune ove sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati).

1. Organismi strumentali

Come da allegato A alla presente

2. e 3. Enti Strumentali

Il Comune di Gravere, nell'elenco sotto riportato, ha individuato gli Enti strumentali a cui partecipa, classificandoli in "enti controllati" e "enti partecipati", sulla base dei criteri individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, come da allegato A alla presente.

4. e 5. Società

Il Comune di Gravere ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile sul bilancio consolidato nonché delle disposizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile, come da allegato A alla presente.

Con riferimento all'elenco n. 2, l'area di consolidamento, il paragrafo 3.1 dell'Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi:

- di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono anche considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Gravere i parametri di rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del Principio Contabile, riferito al rendiconto di gestione dell'anno 2016 sono i seguenti:

la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2016 è la seguente:

Parametri	Comune di Gravere	%	Soglia
Totale attivo	5.058.617,04	10%	505.861,70
Patrimonio netto	2.371.874,90	10%	237.187,74
Ricavi caratteristici*			

* non elaborabili in quanto Ente esonerato dalla stesura del conto economico.

l'area di consolidamento del Comune medesimo è quindi composta da:

- con riferimento agli "organismi strumentali" e agli "enti strumentali controllati e partecipati":

gli enti ed organismi strumentali di seguito indicati, superano le soglie di rilevanza individuate dal principio contabile.

Il CFAVS attesta infatti il seguente quadro da rendiconto 2016

Parametri	Comune di Gravere – soglia	CFAVS**
Totale attivo	505.861,70	2.779.571,00
Patrimonio netto	237.187,74	1.646.136,00
Ricavi caratteristici*		

* non elaborabili in quanto Ente esonerato dalla stesura del conto economico.

Il Conisa attesta infatti il seguente quadro da rendiconto 2016

Parametri	Comune di Gravere - soglia	CONISA**
Totale attivo	505.861,70	7.723.666,81
Patrimonio netto	237.187,74	2.603.145,59
Ricavi caratteristici*		

* non elaborabili in quanto Ente esonerato dalla stesura del conto economico.

NB: Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei succitati parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali

- con riferimento alle “società controllate e partecipate”: solamente ACSEL Spa soddisfa i parametri previsti come soglia per la rilevanza

Parametri	Comune di Gravere - soglia	ACSEL**
Totale attivo	505.861,70	30.789.260
Patrimonio netto	237.187,74	14.374.404
Ricavi caratteristici*		

* non elaborabili in quanto Ente esonerato dalla stesura del conto economico.

Resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili partecipazioni in quanto “significative” ancorché matematicamente non rilevanti.

**I dati inseriti si riferiscono al 2016 poiché non è necessario, né corretto, attendere i bilanci 2017 delle società e degli enti strumentali per determinare l'inclusione nel GAP e per la determinazione dell'area di consolidamento. Occorre infatti determinarla prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili (es. quelli del 2016), fatto salvo che si dovrà procedere ad una verifica degli stessi, una volta che si avranno i dati definitivi (quelli del 2017). Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Una volta definita l'area di consolidamento, come previsto dall'Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la Capogruppo dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato. Dovrà inoltre trasmettere a ciascun ente l'elenco degli enti compresi nel consolidato nonché impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 20/04/2016, ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

- il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000, deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

si ritiene quindi che gli enti compresi nel bilancio consolidato siano tenuti a predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne entro un termine utile al rispetto della scadenza indicata, provvedendo alla trasmissione al Comune dei necessari dati già consolidati con le loro rispettive partecipazioni (conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti il gruppo ecc.) entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente e che

qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo.

Ritenuto quindi di fornire le seguenti direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui in premessa e previste dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 che qui si intendono richiamate ed approvate:

Il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dagli enti di cui alla presente deliberazione, al Comune di Gravere, in formato PDF ovvero resi disponibili sul sito web della partecipata entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente e che qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo, così come, alla medesima scadenza devono essere trasmessi o resi disponibili con le stesse modalità, i bilanci consolidati delle sub-holding. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. I criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) degli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, compatibilmente con la disciplina civilistica, devono essere compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo).

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica, come riportati nel prospetto allegato alla presente (allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO atto che verranno applicati i seguenti criteri generali di consolidamento:

- per aggregazione di ogni singola voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale e del conto economico per un importo proporzionale alla quota di partecipazione (metodo proporzionale);

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare l'elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Gravere per l'anno 2017 e l'elenco degli organismi partecipati compresi nell'area di consolidamento del Comune di Gravere per l'anno 2017 come da allegato A alla presente;
- 2) di prendere atto che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio pertener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che la versione definitiva dei due elenchi citati sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato del Comune;
- 3) di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario competente di:
 - a. comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell'area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 2017 del comune di Gravere;
 - b. trasmettere a ciascun ente consolidato l'elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2017 del comune di Gravere;
- 4) di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l'approvazione degli ulteriori adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- 6) di provvedere al consolidamento dei bilanci mediante il cosiddetto "metodo proporzionale";
- 7) di stabilire che la Società in perimetro, dovrà osservare le direttive esplicitate in premessa ovvero :

Il bilancio di esercizio, che comprende lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo), deve essere trasmesso, dagli enti di cui alla presente deliberazione, al Comune di Gravere, in formato PDF ovvero resi disponibili sul sito web della partecipata entro il 31 luglio di ciascun anno per l'anno precedente e che qualora il bilancio della società non sia ancora approvato, gli stessi entro la stessa data trasmettano comunque i dati di preconsuntivo, così come, alla medesima scadenza devono essere trasmessi o resi disponibili con le stesse modalità, i bilanci consolidati delle sub-holding. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, devono adeguare tempestivamente il proprio bilancio, ai criteri previsti dal richiamato principio contabile di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. I criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) degli enti partecipati di cui alla presente deliberazione, compatibilmente con la disciplina civilistica, devono essere compatibili con il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. Gli enti partecipati di cui alla presente deliberazione devono adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno (in quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo).

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
NURISSO Piero Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MAZZOLARI Maria Grazia